

TI_GERICHTE 30.2003.165 vom 25. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.165

FR: TI_GERICHTE 30.2003.165 du 25 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.165 del 25 aprile 2003

Erwägungen

E. 1

prima frase OSS); che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione; che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di fermarsi a un segnale di "stop" ed essersi inoltrata in un'intersezione ostacolando la circolazione (decisione impugnata, con riferimento ai fatti descritti nel rapporto di contravvenzione del 5 dicembre 2002); che l'insorgente fa valere quanto segue (osservazioni del 23 dicembre 2002, cui il ricorso rinvia): "Essendo tutti i due in salita, io da via _____ verso la curva della via _____ e in direzione _____, il poliziotto dalla direzione _____ in salita da dietro la curva della via _____, abbiamo avuti tutti i due la visibilità un po' ridotta a causa della curva stessa. avendo davanti a me un'auto che saliva verso via _____ direzione _____, mi sono fermata giusto dietro e a sinistra della stessa e, dopo che l'auto si sia messa in salita, anch'io mi sono messa in moto, accelerando altrimenti sarebbe difficile salire con la trazione posteriore. Il poliziotto che saliva da _____ poteva non vedere questo fatto in quanto usciva dalla curva ed io ero già di nuovo in moto. Purtroppo non l'avevo visto in quanto la sua moto si trovava nel cosiddetto 'angolo morto' della mia vettura, cioè tra finestrino laterale sinistro e parabrezza e, solo dopo un po' l'avevo potuto vedere, ovviamente frenando io e lui. Fra di noi c'era la distanza sufficiente per evitare la collisione ma ovviamente tutti i due dovevamo frenare bruscamente. Le nostre velocità comunque erano ridotte in quanto tutti i due eravamo in salita. Dopo avermi fatto accostare per il controllo dei documenti, il poliziotto non ha proseguito verso _____ ma è sceso giù lungo la via _____ verso l'autostrada e il quartiere la _____.

Tenendo conto che le nostre direzioni non s'incrociavano perché l'agente non saliva oltre la curva della via _____ verso _____, ma scendeva verso la _____, posso ritenere che non c'è stato il pericolo ed era piuttosto lui che si era messo troppo avanti sulla curva. Sicuramente ci siamo spaventati tutti i due il che è comprensibile. L'unica mia colpa era quella di non avere visto la moto avendola nel 'angolo morto'. Ritengo quindi che si tratta piuttosto di un evento casuale, anche se spiacevole. Nego però decisamente che si trattava di una sicura collisione"; che l'insorgente non nega in definitiva di essere incorsa nelle infrazioni rimproveratele dall'autorità di primo grado (inosservanza dello "stop" e ostacolo alla circolazione), limitandosi essenzialmente a rilevare di essersi fermata "dietro e a sinistra" di un'autovettura che la precedeva all'intersezione e di essersi poi messa in moto all'avvio dell'altro veicolo, senza più fermarsi a causa di difficoltà a "salire con la trazione posteriore" e senza avvedersi del centauro occultato dal montante "tra finestrino laterale sinistro e parabrezza"; che le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno del proprio agire,

tuttavia, non giustificano lontanamente l'inosservanza di un segnale di "stop" o la mancata percezione del motociclista; che non giova neppure all'interessata adombrare eventuali colpe dell'agente ("era piuttosto lui che si era messo troppo avanti sulla curva": osservazioni citate, in basso), ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa; che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento di come la ricorrente abbia effettivamente commesso le infrazioni rimproveratele dalla Sezione della circolazione; che, nondimeno, viste le note osservazioni del 23 dicembre 2002 – mai pervenute all'autorità di primo grado – e ponderate attentamente le circostanze del caso concreto, si ritiene tutto sommato adeguata una multa di fr. 200.–; che il ricorso deve pertanto essere accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza; che il parziale accoglimento del ricorso giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio; per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

E. 2

e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _____ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a: – _____, _____, – Sezione della circolazione, _____ . Il giudice: _____ La segretaria: _____

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.